

TAR Lombardia, Sezione Brescia - Sentenza 23/05/2005 n. 555
legge 109/94 Articoli 17, 21 - Codici 17.1, 21.1

L'art. 64, comma 1, lett. c), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., nel prescrivere gli elementi che vanno racchiusi all'interno della busta contenente l'offerta economica, impone un adempimento volto di per sé a garantirne la segretezza, e quindi ad impedire che la Commissione aggiudicatrice possa prendere contezza del prezzo offerto o di altri elementi automatici prima di aver verificato l'ammissione dei concorrenti o prima di aver espresso il proprio giudizio tecnico-qualitativo. La stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella deliberazione n. 133 adottata nella seduta del 14 luglio 2004, ha puntualizzato che - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito di una procedura per l'affidamento di servizi di ingegneria - la Commissione "in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche, ed assegna i relativi punteggi; successivamente, in seduta pubblica, dà lettura di questi ultimi e procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa". Ha aggiunto l'Autorità che il ribasso percentuale sul tempo di esecuzione deve essere inserito nella busta contenente l'offerta economica e non già in quella relativa all'offerta tecnica, "a nulla rilevando la presenza, in quest'ultima, del cronoprogramma legato alla relazione metodologica che, invece, costituisce parte integrante della documentazione tecnica relativa all'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico". Nel caso in cui l'offerta economica è formata da tre parametri: - il tempo di consegna del progetto definitivo, il tempo di consegna del progetto esecutivo ed il prezzo - per i quali il capitolato speciale ha dettato un criterio meccanico e vincolato di determinazione del punteggio, la riduzione sui tempi per l'espletamento dell'incarico è uno degli elementi dell'offerta economica cui la *lex specialis* ricollega un valore numerico ottenuto attraverso un semplice calcolo matematico. Risulta pertanto evidente come l'anticipata conoscenza di uno dei componenti dell'offerta economica di un concorrente - quale il tempo di consegna dei progetti - sia suscettibile di influenzare il giudizio tecnico della Commissione, il cui potere discrezionale è ulteriormente ampliato dal peso assegnato agli aspetti qualitativi (nel caso di specie per tali aspetti il bando prevedeva fino a 60 punti sui 100 complessivi).